

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4522 del 28/09/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EDIL TUBI SAS DI CUCCHI MARINO E C. con sede legale in Comune di Longiano, Via Case Missiroli n. 1280. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento ove si svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi e di produzione e commercializzazione di manufatti in cemento sito nel Comune di Cesena, Via Violetti n. 958.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4679 del 28/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EDIL TUBI SAS DI CUCCHI MARINO E C. con sede legale in Comune di Longiano, Via Case Missiroli n. 1280. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento ove si svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi e di produzione e commercializzazione di manufatti in cemento sito nel Comune di Cesena, Via Violetti n. 958.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione della Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Dato atto che:

- tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la *"Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative"* che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05/06/2018, Prot. gen. n.

13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29/06/2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

- con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1315 del 2 agosto 2018, la Regione Emilia-Romagna ha disposto il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni sopracitate, sottoscritte con Arpae e le Province;
- con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 16/07/2019, Prot. Gen. n. 16323/19, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- D.G.R. del 9 giugno 2003 n. 1053;
- D.G.R. del 14 febbraio 2005 n. 286;
- D.G.R. del 18 dicembre 2006 n. 1860;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. 28 marzo 2018 n. 69;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Dato atto che con Delibera n. 569/2016 del 28/04/2016 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha espresso parere positivo per la Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99 e s.m.i., del progetto di avvio della nuova attività di recupero di rifiuti non pericolosi (macerie, inerti e rifiuti da costruzione e demolizione) sita in Comune di Cesena, Via Violetti n. 958 presentato da EDIL TUBI SAS DI CUCCHI MARINO E C., in quanto ambientalmente compatibile, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni ivi contenute;

Tenuto conto che la sopracitata Delibera Regionale di VIA comprende:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del d. Lgs. 152/06 e s.m.i., di cui alla Delibera Dirigenziale n. DET-AMB-2016-803 del 30/03/2016, come successivamente aggiornata con Delibera Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1741 del 08/04/2019;
- l'autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue di dilavamento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., di cui alla Delibera Dirigenziale n. DET-AMB-2016-734 del 23/03/2016;
- l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di cui alla Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 357 del 14/03/2016, Prot. Prov.le 9875/16, come successivamente aggiornata con DET-AMB-2019-371 del 25/01/2019;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/11/2019, acquisita al Prot. Unione 49871 e da Arpae al PG/2019/184909 del 02/12/2019, da **EDIL TUBI SAS DI CUCCHI MARINO E C.** nella persona di Giancarlo Lombardi, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 455/00, con sede legale in Comune di Longiano, Via Case Missiroli n. 1280, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento ove si svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi e di produzione e commercializzazione di manufatti in cemento sito nel Comune di Cesena, Via Violetti n. 958, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue di dilavamento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- comunicazione operazioni recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Tenuto conto che in data 23/12/2019, la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PG/2019/196941;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con nota Prot. Unione 971 del 09/01/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/3765 del 10/01/2020, così come integrata in data 28/01/2020 con nota Prot. Unione 4333, acquisita da Arpae al PG/2020/13395, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 05/02/2020, la Ditta ha trasmesso parte della documentazione integrativa richiesta, acquisita dal SUAP al Prot. Unione 5736 e da Arpae al PG/2020/21069 del 10/02/2020;

Considerato che in data 24/02/2020, la Ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, acquisita dal SUAP al Prot. Unione 8683 e da Arpae al PG/2020/32976 del 28/02/2020;

Atteso che in merito all'impatto acustico con nota Prot. Com.le 94345 del 06/08/2020, acquisita da Arpae al PG/114444 del 07/08/2020, il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 69/AUA/2019, in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 27 novembre 2019 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Giancarlo Lombardi di Forlì, con attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione."*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del d. Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 04/05/2020;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 15/09/2020;
- Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue di dilavamento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 18/09/2020;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B e nell'ALLEGATO C e Relativa Planimetria parti integranti e sostanziali del presente atto;

Considerato che dalla consultazione dell'Elenco pubblicato presso il sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 15/09/2020, risulta che **EDIL TUBI SAS DI CUCCHI MARINO E C.** è iscritta alla White List ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;

Dato atto che a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale **cesserà l'efficacia dei titoli abilitativi di seguito riportati**, già rilasciati alla Ditta e ricompresi all'interno del provvedimento di VIA sopra richiamato:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del d. Lgs. 152/06 e s.m.i.: Delibera Dirigenziale n. DET-AMB-2016-803 del 30/03/2016;
- Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue di dilavamento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.: Delibera Dirigenziale n. DET-AMB-2016-734 del 23/03/2016;

- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 357 del 14/03/2016, Prot. Prov.le 9875/16;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di EDIL TUBI SAS DI CUCCHI MARINO E C., che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale a favore di EDIL TUBI SAS DI CUCCHI MARINO E C.** (C.F./P.IVA 03372040406) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Longiano, Via Case Missiroli n. 1280, **per lo stabilimento ove si svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi e di produzione e commercializzazione di manufatti in cemento sito nel Comune di Cesena, Via Violetti n. 958.**
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **Autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue di dilavamento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e nell'**ALLEGATO C e Relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. **L'iscrizione al registro imprese recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., potrà essere esercitata SOLO a decorrere dalla trasmissione alla scrivente Agenzia della seguente documentazione:**
 - documentazione attestante la conclusione delle pratiche edilizie qui riportate:
 - idonea pratica edilizia quale Permesso di costruire e/o Segnalazione Certificata di Inizio attività, in quanto nella documentazione trasmessa dalla Ditta non sono state indicate le dimensioni plano altimetriche del mulino da installare,
 - pratica edilizia di completamento, di variante e SCEEA per i titoli edilizi indicati ai punti 3-4-5-6 dell'Allegato C "Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi", prima dell'inizio dell'attività;
 - comunicazione di avvenuto completamento dei lavori, relativi alla realizzazione delle dotazioni minime, di cui al punto 2 dell'Allegato 5 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., unitamente alla documentazione

fotografica relativa alla recinzione, come richiesto dalla prescrizione contenuta nel provvedimento di VIA rilasciato con D.G.R. n. 569 del 28/04/2016 riportata in premessa.

- comunicazione di messa in esercizio relativa alle **emissioni** derivanti dalla attività di recupero rifiuti non pericolosi (prescrizione n. 3 dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera", paragrafo D. Emissioni soggette alla presente autorizzazione).
6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
 7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
 8. Di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti indicati in premessa.
 9. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
 10. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 11. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Ausl ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la ditta **EDIL TUBI S.a.S. di Cucchi Marino & C.** è iscritta per l'attività di recupero R13-R5 sui rifiuti classificati con EER 170302 (tip. 7.6 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98) in virtù dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Det. n. 357 del 14.03.2016, prot. n. 9875/16, avente validità fino al 01.06.2021, per l'impianto sito in Comune di **Cesena – Via Violetti n. 958**;

Evidenziato che:

- l'iscrizione suddetta è ricompresa all'interno del provvedimento di VIA rilasciato con D.G.R. n. 569 del 28.04.2016, il quale dispone, tra l'altro quanto segue: *“prima di avviare l'attività oggetto dell'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, la ditta EDIL TUBI S.a.s. Di Cucchi Marino & C. dovrà comunicare all'ente competente all'iscrizione al registro suddetto, l'avvenuto completamento dei lavori, relativi alla realizzazione delle dotazioni minime, di cui al punto 2 dell'Allegato 5 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., trasmettendo inoltre idonea planimetria timbrata e firmata da tecnico abilitato recante in particolare il posizionamento e le caratteristiche della recinzione, nonché la relativa documentazione fotografica e l'individuazione del settore di conferimento”*;
- con DET-AMB-2019-371 del 25.01.2019 l'iscrizione suddetta è stata aggiornata conformemente al D.M. 68/19 e contestualmente sospesa fino al ricevimento della seguente documentazione:
 - comunicazione di conclusione dei lavori corredata dalla documentazione richiesta dalla prescrizione contenuta nel provvedimento di VIA rilasciato con D.G.R. n. 569 del 28.04.2016 riportata in premessa;
 - attestazione del versamento dei diritti di iscrizione effettuato per la classe 3 ai sensi del D.M. 350/98, pari a 387,34 €;

Vista l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle Savio in data 28.11.2019, acquisita al PG di Arpae n. 184909 del 02.12.2019, e s.m.i., con cui la ditta **EDIL TUBI S.a.S. di Cucchi Marino & C.** chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva della comunicazione per il recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Preso atto che:

- unitamente alla istanza sopra citata la ditta EDIL TUBI S.a.S. di Cucchi Marino & C. ha trasmesso la ricevuta del versamento annuale dei diritti di iscrizione ai sensi del D.M. 350/98;
- l'Elaborato grafico acquisito al PG n. 21069 del 10.02.2020, denominato “Planimetria con individuazione dei settori di gestione, conferimento e stoccaggio dei rifiuti”, riporta il posizionamento e le caratteristiche della recinzione e l'individuazione del settore di conferimento richiesto dalla prescrizione contenuta nel provvedimento di VIA rilasciato con D.G.R. n. 569 del 28.04.2016 riportata in premessa;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto che l'impianto in oggetto ricade in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, come riportato nel quadro di riferimento programmatico al capitolo 1 "Quadro di riferimento programmatico" del suddetto Rapporto sull'Impatto Ambientale ambientale, da cui risulta in particolare che nel PRG vigente del Comune di Cesena, l'area ricade in zona classificata D "Tessuto produttivo Polifunzionale" in cui è ammesso l'insediamento dell'attività;

Dato atto che con nota PG n. 37890 del 09.03.2020 è stato chiesto al Comune di Cesena di indicare la destinazione urbanistica dell'area e di trasmettere il proprio parere in merito alla conformità urbanistico ed edilizia dell'attività in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti.;

Visto il parere in merito alla conformità urbanistico ed edilizia trasmesso dal Comune di Cesena con nota acquisita al PG n. 112961 del 05.08.2020, dal quale risulta quanto segue:

"L'area è normata dal:

PRG: Art. 39 Tessuto produttivo polifunzionale. Art.56 servizi di quartiere (parcheggio specialistico) e art.27 prescrizione 74

PTCP: Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche Art28b

PAI-PGRA: Art. 6 Aree di potenziale allagamento

Verificata la documentazione presentata ed integrata si rileva che:

- trattasi di attività di produzione di manufatti edili in cls
- l'impianto ricade in zona classificata D – Produttiva alla quale corrisponde area Tessuto produttivo Polifunzionale, disciplinata dall'art. 39NdA del PRG vigente in cui è ammesso l'insediamento dell'attività suddetta, verificata la tavola "Carta delle aree incompatibili" del PIAE, quale riferimento per quel che riguarda la compatibilità specificatamente per gli impianti di recupero di macerie di demolizione (MPS), risulta area bianca e quindi priva di limitazioni,

Ciò detto si comunica, limitatamente agli aspetti edilizi ed urbanistici, che l'intervento proposto, risulta compatibile e ammissibile in presenza di pareri favorevoli degli altri soggetti coinvolti.

Si precisa però che sull'area risulta non concluso procedimento di Permesso di costruire n. 82/prat/2014 del 14/05/2014 riguardante Realizzazione Parcheggio privato ad uso pubblico e allargamento stradale a completamento Permesso di Costruire n. 79/2010 del 13/05/2010."

Visto il successivo parere trasmesso dal Comune di Cesena con nota acquisita al PG n. 129334 del 09.09.2020 a integrazione del precedente, da cui risulta quanto segue:

"Vista la precedente comunicazione del 4/8/2020 P.G.N. 92944 in merito alla conformità Urbanistica ed Edilizia pervenuta al servizio scrivente, si integra e si specifica quanto segue.

Nell'area in oggetto insistono fabbricati ed insediamento di attività realizzati con i seguenti titoli edilizi:

1) COSTRUZIONE DI ATTREZZAIA E SANATORIA PER CAMBIO D'USO A DEPOSITO E UFFICI:

- Concessione edilizia n.276/14991 e DIA in sanatoria n.504/2008

2) REALIZZAZIONE DI PIAZZALE CON RECINZIONE E RETE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE INTERNE. MUTAMENTO D'USO SENZA OPERE PER COMMERCIO ALL'INGROSSO PRESSO DEPOSITO MATERIALI EDILI:

- Autorizzazione Unica n.45/2008 e Permesso di costruire n.46/2006
- Variante Autorizzazione Unica n.13/2008 e Permesso di Costruire n.13/2008
- Variante DIA n.135/2008

Agibilità per i punti 1 e 2 con Certificato n.69/2010.

3) INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ ALL'APERTO PER COSTRUZIONE DI MANUFATTI EDILI, INSTALLAZIONE DI TETTOIE, REALIZZAZIONE DI RECINZIONE INTERNA, REALIZZAZIONE DI ALLARGAMENTO STRADALE

(art.27 Nda - prescrizione n.74) E SANATORIA PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO TECNOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO:

- Autorizzazione Unica n.32/2009 e Permesso di costruire n.43/2009

4) VARIANTE AL PDC 43/2009 PER COSTRUZIONE DI TETTOIA A DEPOSITO DI MANUFATTI IN CLS E MATERIALI EDILI, REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER I DIPENDENTI IN EDIFICIO DESTINATO ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI MANUFATTI EDILI:

- Permesso di Costruire N.43/2009

5) COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO ED ALLARGAMENTO STRADALE (art.27 Nda-prescrizione n.74):

- Permesso di costruire n.79/2010 (allargamento stradale eseguito)

6) COMPLETAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO:

- Permesso di Costruire N.65/2016.

Per i titoli edilizi di cui ai punti 3-4-5-6 sono state presentate richieste e/o comunicazioni di proroga di fine lavori.

Verificata la documentazione presentata ed integrata si comunica :

a) parere favorevole di conformità urbanistica

b) parere di conformità edilizia favorevole condizionato alla presentazione di

- idonea pratica edilizia quale Permesso di costruire e/o Segnalazione Certificata di Inizio attività, in quanto nella relazione ed elaborati grafici non sono state indicate le dimensioni piano altimetriche del mulino da installare,

- pratica edilizia di completamento, di variante e SCEEA per i titoli edilizi di cui ai sopracitati punti 3-4-5-6, prima dell'inizio dell'attività.

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto applicabile all'impianto.

Fatto salvo:

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;
- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- è fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni della D.G.R. n. 569 del 28.04.2016;

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al PG n. 21069 del 10.02.2020, denominato "Planimetria con individuazione dei settori di gestione, conferimento e stoccaggio dei rifiuti", scala 1:500, a firma dell'Ing. G. Lombardi

PRESCRIZIONI:

1. La ditta **EDIL TUBI S.a.S. di Cucchi Marino & C.**, con sede legale in Comune di Longiano – Via Case Missiroli n. 1280, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. L'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06

potrà essere esercitata solo a decorrenza alla trasmissione alla scrivente Agenzia della seguente documentazione:

- *documentazione attestante la conclusione delle pratiche edilizie indicate nel parere del Comune di Cesena sopra riportato*
 - *idonea pratica edilizia quale Permesso di costruire e/o Segnalazione Certificata di Inizio attività, in quanto nella relazione ed elaborati grafici non sono state indicate le dimensioni piano altimetriche del mulino da installare,*
 - *pratica edilizia di completamento, di variante e SCEEa per i titoli edilizi di cui ai sopracitati punti 3-4-5-6, prima dell'inizio dell'attività.;*
- *comunicazione di avvenuto completamento dei lavori, relativi alla realizzazione delle dotazioni minime, di cui al punto 2 dell'Allegato 5 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., unitamente alla documentazione fotografica relativa alla recinzione, come richiesto dalla prescrizione contenuta nel provvedimento di VIA rilasciato con D.G.R. n. 569 del 28.04.2016 riportata in premessa.*
- *comunicazione di messa in esercizio relativa alle **emissioni** derivanti dalla attività di recupero rifiuti non pericolosi (prescrizione n. 3 dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera", paragrafo D. Emissioni soggette alla presente autorizzazione;)*

3. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Cesena – Via Violetti n. 958**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
7.1 – Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati	170904, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802	R13-R5	800	38.000	38.000
7.2 – Rifiuti di rocce da cave autorizzate	010413	R13-R5	60	2.000	2.000
7.6 – Conglomerato bituminoso	170302	R13-R5	60	6.000	6.000

4. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 3** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21.07.98 n. 350;
5. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabili all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
6. Il conglomerato bituminoso (EER 170302) derivante dall'operazione di recupero R5 cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n.69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 e **inviata ad ARPAE – SAC e ARPAE – Servizio Territoriale** al termine del processo produttivo di ciascun lotto. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.
7. Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base della Delibera n. 569/2016 del 28/04/2016 della Giunta della Regione Emilia Romagna, con la quale la stessa ha espresso parere positivo per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 16 della L.R. 9/99 e s.m.i., del progetto di avvio della nuova attività di recupero di rifiuti non pericolosi (macerie, inerti e rifiuti da costruzione e demolizione), in quanto ambientalmente compatibile, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi. L'Allegato 3 alla sopracitata Delibera Regionale di VIA costituisce infatti l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti sia dalla nuova attività di recupero rifiuti non pericolosi che dalla esistente attività di produzione e commercializzazione di manufatti in cemento, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., adottata con Delibera Dirigenziale del S.A.C. di Arpae di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-803 del 30/03/16. Tale delibera è stata successivamente aggiornata con Delibera Dirigenziale del S.A.C. di Arpae di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2019-1741 del 08/04/19 di proroga al 01/03/2020 del termine, indicato alla prescrizione n. 7, inerente la messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni derivanti dalla nuova attività di recupero rifiuti non pericolosi (macerie, inerti e rifiuti da costruzione e demolizione).

L'istanza di AUA in oggetto è inerente il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque di dilavamento in scadenza, e per quanto concerne la comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Ditta ha dichiarato il proseguimento senza modifiche.

Trattandosi di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha ritenuto necessario richiedere una relazione tecnica istruttoria ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, in quanto non vi sono elementi differenti da valutare rispetto all'istruttoria svolta per il rilascio della precedente autorizzazione.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera non ha ritenuto necessario richiedere al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL della Romagna – Sede di Cesena una valutazione sull'attività svolta dalla Ditta, in conformità con le disposizioni contenute nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il Comune di Cesena coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 co. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario evidenziare che il D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 183/17, introduce variazioni che riguardano le emissioni esistenti, non soggette ad autorizzazione, di seguito riportate:

- Emissione n. 3 – Gruppo elettrogeno Frantumatore – i limiti di concentrazione sono ora riferiti al 5% di Ossigeno e non più al 3% di Ossigeno come in precedenza;

- Emissione n. 4 – Gruppo elettrogeno DI EMERGENZA – per questa emissione derivante da un gruppo elettrogeno di emergenza, prima esplicitamente esclusa dall'applicazione di valori limite, ora non viene più prevista tale esclusione e pertanto si applicano gli stessi valori limite e le prescrizioni indicati per l'emissione N.3 del gruppo elettrogeno del frantumatore.

La Ditta non ha ancora provveduto alla messa in esercizio della nuova attività di recupero dei rifiuti non pericolosi oggetto del procedimento di VIA di cui alla DGR n. 569/2016 del 28/04/2016. Evidenziato che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera precedente prevedeva al punto 7. che la Ditta effettuasse la messa in esercizio della nuova attività di recupero dei rifiuti non pericolosi entro il giorno 01/03/2020, tenuto conto che con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta richiede di fatto il rinnovo dei titoli ambientali che erano allegati alla VIA tra cui anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, si valuta opportuno stabilire come nuovo termine ultimo, entro cui provvedere alla messa in esercizio della nuova attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, la data di scadenza dell'efficacia del provvedimento di VIA, fissata in 5 anni dalla data di pubblicazione dello stesso sul BUR, avvenuta il 01/06/2016.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, si è ritenuto di rinnovare la precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera all'interno dell'AUA, riconfermando per la nuova attività di recupero rifiuti non pericolosi (macerie, inerti e rifiuti da costruzione e demolizione) e l'esistente attività di produzione e commercializzazione di manufatti in cemento, le condizioni e le prescrizioni dell'Allegato 3 alla sopracitata Delibera Regionale di VIA n. 569/2016 del 28/04/2016, con gli aggiornamenti sopra evidenziati in merito ai valori limite dei gruppi elettrogeni e alla scadenza entro cui effettuare la messa in esercizio della nuova attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per la richiesta di VIA che ha portato all'autorizzazione di cui alla Delibera Dirigenziale del S.A.C. di Arpa di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-803 del 30/03/16, successivamente aggiornata con Delibera Dirigenziale del S.A.C. di Arpa di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2019-1741 del 08/04/19, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP dell'Unione di Comuni Valle del Savio in data 28/11/2019 P.G.N. 49871, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 3 – GRUPPO ELETTROGENO FRANTUMATORE (250 kW, a gasolio)

EMISSIONE N. 4 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA (48 kW, a gasolio)

proveniente da impianti compresi alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 3 (prima tabella) della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per motori ad accensione spontanea di potenza <3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE ET1 – CALDAIA UFFICI (24,42 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le emissioni diffuse di polveri derivanti dalla **attività di recupero rifiuti non pericolosi (macerie, inerti e rifiuti da costruzione e demolizione)** sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

- a) gli irrigatori a spruzzo e le postazioni di bagnatura manuale dovranno essere posizionati come previsti nell'Allegato 13 della documentazione integrativa di VIA presentata in data 15 gennaio 2016 acquisita al PG/2016/623, in modo da coprire l'intera area di lavoro, con particolare riferimento a percorso automezzi su aree non asfaltate, cumuli, piazzali e devono essere azionati per un tempo adeguato alla bagnatura almeno 3 volte al giorno durante le attività lavorative in essere e comunque sempre in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli (caldo, secco e ventoso);
- b) i sistemi di nebulizzazione a ugelli devono essere ubicati in prossimità dell'entrata in tramoggia ed in uscita dal nastro trasportatore, ed essere in attività continua durante il funzionamento del frantumatore stesso;
- c) i cumuli dei materiali polverulenti (rifiuti o materie prime secondarie) devono essere alti al massimo 5 metri;
- d) dovranno essere utilizzati dispositivi mobili da impiegare per proteggere i cumuli dei rifiuti, che possono dar luogo a formazione di polveri, dalle acque meteoriche e dall'azione del vento;
- e) deve essere effettuata la pulizia con getto d'acqua delle ruote degli autocarri in uscita dalla ditta;
- f) i cassoni dei mezzi di trasporto dei materiali polverulenti in uscita dalla ditta, anche parzialmente carichi, devono essere coperti con apposita copertura;
- g) dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa.

2. Le emissioni in atmosfera derivanti dalla **attività di produzione e commercializzazione di manufatti in cemento** sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – SFIATI CARICO SILOS 1° GRUPPO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	1	h/settimana
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – SFIATI CARICO SILOS 2° GRUPPO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	1	h/settimana
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

Al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri derivanti dalla produzione e commercializzazione di manufatti in cemento:

- a) la copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri;
- b) la Ditta deve provvedere alla umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 2., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni** derivanti dalla nuova attività di recupero rifiuti non pericolosi (macerie, inerti e rifiuti da costruzione e demolizione), di cui al precedente punto 1., **entro il 01/06/2021**; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di tali emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni** derivanti dalla nuova attività di recupero rifiuti non pericolosi (macerie, inerti e rifiuti da costruzione e demolizione), con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Il monitoraggio periodico annuale per il parametro “polveri totali” alle **emissioni N. 1 e N. 2** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 7. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le loro caratteristiche di funzionamento.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle **emissioni N.1 e N.2**, che sono stati effettuati dalla Ditta in ottemperanza della prescrizione n. 10) della precedente autorizzazione di cui alla Delibera Dirigenziale del S.A.C. di Arpae di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-

803 del 30/03/16. Tali certificati devono indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;

- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. 1 e N. 2**, come richiesto al precedente punto 6.

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

PREMESSA:

- La Ditta è autorizzata allo scarico delle acque di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2016-734 del 23/03/2016 per l'impianto sito in Comune di Cesena (FC) Via Violetti, n. 958, ricompresa all'interno del procedimento di VIA rilasciato con DGR n. 569 del 28/04/2016;
- Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiale sopra citata rispetto alla quale non sono intervenute modifiche sostanziali;
- Lo scarico, oggetto del presente provvedimento, è costituito dalla confluenza delle acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale di deposito inerti, zona preparazione impasti e produzione manufatti in cemento avente una superficie complessiva pari a circa mq 3.935,00 e dalle acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale adibito a deposito e macinazione rifiuti avente una superficie complessiva pari a mq 3.580,00;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06 e sono costituiti da un impianto dissabbiatore in continuo avente un volume utile complessivo di mc 68,80 di cui volume di separazione mc 59,00 a servizio dell'area di mq 3.935,00 e impianto dissabbiatore in continuo avente un volume utile pari a mc 51,20 a servizio dell'area di mq 3.580,00;
- E' stato acquisito parere favorevole di ARPA con prescrizioni del 07/10/2008 PGFC/2008/9926 dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 10/10/2008 al Prot. Prov. n. 92074;
- Lo scarico finale delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapita nel canale di bonifica Olca afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha rilasciato per tale scarico il provvedimento di concessione/autorizzazione n. 7770 del 14/12/2006 e parere favorevole ai fini idraulici, così come confermato con nota acquisita da Arpae in data 14/07/2020 al Prot. n. PG/2020/101019;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate;

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita in atti da Arpae in data 02/12/2019 al Prot. n. PG/2019/184909;
- Elaborato grafico relativo allo schema fognario acquisito agli atti di Arpae in data 28/02/2020 PG/2020/32976 (*allegato*).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Violetti, n. 958 – Cesena (FC)
Destinazione dell'insediamento	Recupero rifiuti non pericolosi
Classificazione dello scarico	acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale di deposito inerti, zona preparazione impasti e produzione manufatti in cemento avente una superficie complessiva pari a circa mq 3.935,00 e acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale adibito a deposito e macinazione rifiuti avente una superficie complessiva pari a mq 3.580,00;
Sistemi di trattamento	impianto dissabbiatore in continuo avente un volume utile complessivo di mc 68,80 di cui volume di separazione mc 59,00 a servizio dell'area di mq 3.935,00 ed impianto dissabbiatore avente un volume utile pari a mc 51,20 a servizio dell'area di mq 3.580,00
Corpo Recettore	Canale di bonifica Olca afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

- 1) Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
- 2) Con cadenza triennale dalla data del presente atto dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza" nei seguenti pozzetti prelievo campioni:
 - pozzetto di campionamento posto subito a valle del dissabbiatore/sedimentatore (di mc 68,80);
 - pozzetto di campionamento posto subito a valle del nuovo sedimentatore (di mc 51,20).

I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica dei limiti imposti dalla normativa;
- 3) I pozzetti d'ispezione terminali, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- 4) Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di sedimentazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- 5) Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
- 6) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;

- 7) Le aree esterne soggette al trattamento depurativo dovranno essere isolate idraulicamente, mediante adeguate pendenze o cordoli, dalle aree non soggette al trattamento, onde evitare l'immissione di acque bianche negli impianti di trattamento;
- 8) La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
- 9) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
- 10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/ o pregiudizio per l'ambiente;
- 11) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
- 12) Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.